

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

[torna all'indice](#) | [visualizza tutto il testo](#)































Art. 244

- Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG

1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all'adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.
2. Alla conferenza di copianificazione di cui al comma 1, partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune.
3. La conferenza di copianificazione verifica la sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all'articolo 26, comma 2.
4. Non sono soggette alla verifica della conferenza di copianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in vigore della [l.r. 52/2012](#), risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

[torna all'indice](#) | [visualizza tutto il testo](#)

Note del Redattore:

- [1]  v.  [BU 14 novembre 2014, n. 54, parte prima, Avviso di Rettifica](#) .
- [2]  Comma così sostituito con [l.r. 29 dicembre 2014, n. 86](#) , art. 23.
- [3]  Parole aggiunte con [l.r. 3 marzo 2015, n. 22](#) , art. 41.
- [4]  Articolo inserito con [l.r. 3 marzo 2015, n. 22](#) , art. 42.
- [5]  Articolo inserito con [l.r. 3 marzo 2015, n. 22](#) , art. 43.
- [6]  Lettera così sostituita con [l.r. 25 marzo 2015, n. 35](#) , art. 61.
- [7]  Comma inserito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 1.
- [8-9]  Note soppresse.
- [10]  Lettera prima inserita con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 2, ed ora così sostituita con [l.r. 8 luglio 2016, n. 43](#) , art. 10.
- [11]  Comma così sostituito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 2.
- [12]  Parole così sostituite con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 2.
- [13]  Nota soppressa.
- [14]  Numero così sostituito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 3.
- [15]  Periodo così sostituito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 4.
- [16]  Parole aggiunte con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 4.
- [17]  Articolo inserito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 5.
- [18]  Articolo inserito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 6.
- [19]  Articolo inserito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 7.
- [20]  Comma inserito con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 8.
- [21]  Parole inserite con [l.r. 20 aprile 2015, n. 49](#) , art. 8.
- [22]  Nota soppressa.
- [23]  La Corte costituzionale, con  [sentenza n. 233 del 21 ottobre 2015](#) , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.
- [24]  Parole inserite con [l.r. 28 dicembre 2015, n. 82](#) , art. 6.
- [25-
26]  Note soppresse.
- [27]  Articolo inserito con [l.r. 28 dicembre 2015, n. 82](#) , art. 26.
- [28]  Comma abrogato con [l.r. 25 febbraio 2016, n. 17](#) , art. 50.
- [29]  Parole inserite con [l.r. 8 luglio 2016, n. 43](#) , art. 1.
- [30]  Comma inserito con [l.r. 8 luglio 2016, n. 43](#) , art. 1.